

COVER STORY

RITORNO AL PASSATO

DIETRO I NUMERI

Fabrizio Galimberti

Due dati di inflazione, quale leggere?

Lo scopo dell'Unione monetaria era quella di portare a una convergenza fra le economie dell'Eurozona (sperabilmente verso l'alto). Se guardiamo all'economia reale, questa convergenza, purtroppo, non si vede. E per quanto riguarda l'inflazione?

L'inflazione è oggi più bassa dappertutto, e da questo punto di vista si può dire che c'è stata una convergenza. Ma l'inflazione ha due dimensioni, equivalenti, se vogliamo, alla distinzione fra flussi e fondi: la variazione dei prezzi, cioè l'inflazione propriamente detta, e il livello assoluto dei prezzi in ogni Paese.

Per quanto riguarda quest'ultima dimensione, da anni l'Eurostat pubblica i dati sul livello comparato dei prezzi, sia per il Pil che per i consumi delle famiglie. In un recente articolo, del mese scorso:

(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_of_consumer_goods_and_services) l'istituto ha comunicato le cifre, riferite al 2014, relative ai Paesi europei, Ue ed extra-Ue, per i prezzi di 2500 circa beni e servizi comprati dalle famiglie. Il livello dei prezzi, come si vede dalla tabella, varia di molto.

La forchetta - fatta 100 la media Ue - va da 154 per la Svizzera a 47 per la Macedonia. È interessante, comunque, notare che i due grossi fattori che dovrebbero spingere alla convergenza sui livelli di prezzi - il mercato unico e la moneta unica - sembrano funzionare.

La Ue, che gode del mercato unico, ha un divario fra il livello massimo e quello minimo, di 2,94: inferiore al divario fra massimo e minimo relativo all'Europa tutta. Mentre è ancora inferiore - a quota 1,66 - l'analogo divario relativo all'Eurozona, che gode sia del mercato unico che della moneta unica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il livello dei prezzi in Europa

Anno 2014. Ue = 100

Europa	
Min Macedonia	47
Max Svizzera	154
Ue	
Min Bulgaria	48
Max Danimarca	138
Eurozona	
Min Lituania	74
Max Finlandia	123

FONTE: Elab. di Plus su dati Eurostat

Usura, nel Taeg va incluso anche il tasso moratorio

Il Tribunale di Udine considera la penale uno degli elementi del Tasso annuo effettivo «No» alla sommatoria

Pagina a cura di **Marcello Frisone**

Sul fronte dei mutui, oltre agli oneri uno dei temi caldi è anche il confronto nelle aule dei tribunali in materia di tassi. Lo testimonia l'attenzione di Plus24, che riporta le decisioni giurisprudenziali. Per l'usura sono rilevanti anche gli interessi moratori ma non si può sommare il tasso corrispettivo con quello moratorio mentre occorre calcolare un unico Tasso annuo effettivo globale (Taeg), comprensivo del tasso di mora, che diventa così solo uno dei molteplici elementi che formano il Taeg. Questo il principio espresso dal Tribunale di Udine (giudice Massarelli) che con la sentenza n.518 del 2 aprile scorso ha assolto Hypo Alpe Adria Bank (assistita dall'avvocato Giuseppe Campeis) dalle accuse di un clien-

te (assistito dagli avvocati Sabrina Breda e Serafino di Loreto). Una Snc stipula nel 2008 con Hypo Alpe Adria Bank un leasing e nel 2013 chiede al tribunale di accertare l'indeterminatezza, l'anatocismo e l'usurarietà (caso applicabile anche in caso di mutuo, ndr). Il giudice ha respinto le contestazioni, osservando che sui due primi aspetti le clausole contrattuali erano determinate e che è manifestamente infondata la tesi per cui nell'ammortamento "alla francese" visarebbe anatocismo vietato (calcolo di interessi sugli interessi, ndr).

Sono state poi considerate infondate anche le contestazioni di usura soggettiva e oggettiva. La prima (che si ha quando è chiesto a un soggetto in "difficoltà" un tasso inferiore alla soglia ma sproporzionato rispetto al tasso medio) non è stata in alcun modo provata dal cliente. La seconda, invece, era fondata su una perizia «che però non spiega con chiarezza» quali sarebbero le clausole nulle. Il giudice ha osservato che, sebbene sia vero che gli interessi di mora sono rilevanti ai fini dell'usura (come ormai riconosciuto da tutta la giurisprudenza, si veda l'articolo a fianco), va escluso che si possa procedere «semplicisticamente» a sommare il tasso

corrispettivo con quello moratorio. «La tesi — prosegue il giudice — sostenuta dagli attori anche sulla base di un parere pro-veritate di tale avvocato Meloni (come se bastasse — spiega la sentenza — il parere di un giurista per vincere una causa), risulta priva di fondamento logico, matematico e giuridico». La verifica dell'usura va condotta determinando un unico «Taeg complessivo» concretamente pattuito e non individuando o sommando i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di questi tassi semplici (riferito alla rata) mentre ciò che occorre confrontare con la soglia d'usura alla stipula è il costo globale effettivo annuo di tutto il credito erogato, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento, sia in ogni altro scenario, con l'applicazione del maggiore interesse di mora (si veda Plus24 del 13 dicembre 2014 e 30 maggio 2015). La perizia della società, però, si è limitata a sommare i tassi senza alcuna verifica del Taeg complessivo. Il tribunale ha quindi respinto anche questa contestazione, condannando la Snc a pagare 25mila euro di spese legali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se a superare la «soglia» è soltanto la penale

A Chieti stabilita la restituzione dei soli interessi moratori

Se a essere usuraria è soltanto la penale per l'eventuale mancato pagamento delle rate, la banca dovrà restituire proprio gli interessi moratori ma non quelli corrispettivi. Se, inoltre, è stato applicato un costo effettivo superiore al Tasso annuo effettivo globale (Taeg) si dovrà allora ricalcolare il piano di ammortamento ai tassi sostitutivi dei Buoni ordinari del Tesoro (BoT). Questi i principi espressi dal Tribunale di Chieti che con la sentenza n.230 del 23 aprile scorso ha ridotto il credito (seppur di poco) dovuto da due clienti (assistiti dall'avvocato Emanuele Argento e dal consulente finanziario Gennaro Baccile) a un istituto di credito che ha agito "esecutivamente" per un mutuo fondiario.

Il Tribunale di Chieti (giudice Ria), dopo aver accertato che il tasso di mora (9,90%) era in effetti superiore alla soglia d'usura (9,06%), ha accolto la tesi secondo cui la legge sull'usura si applica anche a questa penale (si veda pezzo a fianco). Il giudice, infatti, ha ritenuto decisivo il riferimento della legge 24/2001 che ritiene rilevanti gli interessi «convenuti a qualunque titolo». Del tutto irrilevante — ha osservato incidentalmente il giudice —, invece, sarebbe, la sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio, posto che questa costituirebbe un «non tasso o un tasso creativo».

Il tribunale, poi, ha precisato che, avendo gli interessi corrispettivi e moratori funzione diversa, in caso di usurarietà dei soli moratori, l'azzeramento degli interessi (ex articolo 1.815 comma 2 del Codice civile) riguarderebbe appunto soltanto la penale e non quelli corrispettivi. In ogni caso, la sentenza è stata trasmessa alla Procura per le valutazioni di sua competenza.

Infine, il tribunale ha accolto anche l'altra eccezione dei clienti i quali avevano eccepito che il tasso effettivo applicato dalla banca era superiore dello 0,025% rispetto al Taeg del contratto, prevedendo il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso BoT sostitutivo. Il credito vantato dell'istituto di credito è stato così ridotto da 333mila a 306mila euro.

marcello.frisone@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Single Supervisory Mechanism (SSM)

Glossario

Finalmente il glossario che fornisce una definizione dei principali termini tecnici su cui si basa il nuovo meccanismo unico di vigilanza affidato alla Banca Centrale Europea.

Scaricalo gratis

insieme alla copia digitale de Il Sole 24 Ore di OGGI

Il glossario è disponibile anche in PDF scaricabile all'indirizzo www.ilssole24ore.com/glossarioBCE

INTESA  SANPAOLO

Il Sole **24 ORE**

Il primo quotidiano digitale

FILO DIRETTO

Per capirne di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo email: plus@ilssole24.com